



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**  
**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione**  
**del sistema nazionale di istruzione**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot. n. 31283 del 20/12/2021 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Luongo Carlo**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'Attestazione n. 73522 rilasciata in data 06/05/2022 dal Ministero dell'Istruzione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "*il diritto di insegnare in Romania nel campo della Musica*";

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**VISTA** la sentenza N. 13861 pubblicata il 26/10/2022 sul ricorso n 8457/2022, proposto dal signor Luongo Carlo per l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca per l'inadempimento in ordine al riconoscimento del titolo conseguito da parte ricorrente all'estero;

**TENUTO CONTO** dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 18 del 28 dicembre 2022 e n.n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022;

**RITENUTO**, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

**VERIFICATO**, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, che l'interessato ha conseguito nell'anno accademico 2017/2018 presso il Conservatorio di Musica "Gesualdo da Venosa" di Potenza una formazione che compensa completamente le carenze formative sopra riscontrate;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

## **DISPONE**

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post secondario: Diploma accademico di secondo livello – Corso sperimentale biennale in Discipline musicali “Strumenti a fiato” – Tromba, conseguito presso il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera (ITALIA) in data 28/04/2007;
- titolo di abilitazione all'insegnamento: Programului de Studii Psihopedagogice (Programma di Studi Psicopedagogici) Nivel I n. 1079 del 20/07/2021 e - Nivel II n. 480 del 02/03/2022 conseguito presso l'Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures (ROMANIA);

posseduto dal cittadino italiano Prof. Luongo Carlo, nato a Melfi il 30/07/1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado, nella classe di concorso:

### **A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972